



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

DIREZIONE GENERALE

**Oggetto:** Ricorso gerarchico presentato dalla società San Quirico Solar Power Srl per l'annullamento del provvedimento di rigetto prot. n. 1850, del 15.1.2019 del Direttore del Servizio Energia ed economia Verde, con il quale è stata rigettata l'istanza per l'emissione del provvedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.lgs. 387/2003 e della delibera G.R. 3/25 del 23.1.2018, per l'intervento relativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare e biomassa e alle opere e infrastrutture connesse, sito in loc. San Quirico (Comune di Oristano), di potenza nominale 10,8 MWe. Codice identificativo Terna 201400028.  
**Provvedimento di rigetto.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna emanato con L.C. 26 febbraio 1948, n°3 e successive modifiche e relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche, recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche, concernente "Disciplina del Personale regionale e dell'Organizzazione degli Uffici della Regione";
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. P 15377/15 del 15 maggio 2017 con il quale è stato rinnovato il conferimento delle funzioni di Direttore Generale dell'Industria al Dott. Roberto Saba;
- VISTA la L.R. n. 1 dell'11 gennaio 2018 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2018 e per gli anni 2018-2020 (Legge di Stabilità 2018)" e la L. R. n. 2 dell'11 gennaio 2018, recante il "Bilancio di previsione per l'anno 2018 e bilancio pluriennale per gli anni 2018/2020";
- VISTO l'art. 12 del D. Lgs 387/03 e s.m.i., recante disposizioni sui procedimenti autorizzativi per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- VISTO l'art. 6 della L.R. n. 3/09, come modificata dalla L.R. n. 5/09, recante disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA**  
**ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA**

Direzione Generale

- VISTA la D.G.R. n. 10/3 del 12.3.2010, pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 10 del 1.4.2010, che ha individuato il Servizio Energia dell'Assessorato dell'Industria, in attuazione della suddetta normativa regionale, quale ufficio competente pro tempore al rilascio della autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e ha approvato le linee guida del procedimento;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 25/40 del 1.7.2010, pubblicata sul B.U.R.A.S. del 12.8.2010 n. 24, che fornisce chiarimenti sulla citata D.G.R. 10/3 e riapprova le linee guida del procedimento;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 12/30 del 10.3.2011 relativa al computo degli oneri istruttori;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 27/16 del 1.6.2011, che approva, in sostituzione degli allegati alla D.G.R. n. 25/40, le Linee guida del procedimento unico ed i relativi allegati tecnici;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3/25 del 23.1.2018 avente ad oggetto "Linee guida per l'Autorizzazione Unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 28/2011. Modifica della deliberazione n. 27/16 del 1.6.2011.";
- VISTA l'istanza della società Quirico Solar Power S.r.l. del 29 dicembre 2014 (nostro prot. n° 492 del 13 gennaio 2015) per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare e da biomassa delle relative opere e infrastrutture connesse, nella quale sono dichiarati tutti i mappali necessari per la realizzazione dell'impianto, da ubicare in località San Quirico, Comune di Oristano, di potenza nominale 10,8 MWe;
- VISTA la Deliberazione dell'ASL Oristano n° 783 del 14 ottobre 2014 e relativo schema di Convenzione fra la stessa ASL e la società ricorrente (alla quale non è stato dato seguito con formale sottoscrizione dalle parti), in cui non viene indicata tutta l'area interessata ma solo una porzione di essa individuata al N.C.T. di Oristano al Foglio 28, mapp. 863 parte, di circa 1,50 Ha;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale

- VISTA la Convenzione fra il Comune di Oristano e la società San Quirico Solar Power Srl (prot. n° 1386 del 30 dicembre 2014) che regolava i reciproci impegni in merito alla procedura di autorizzazione unica per la realizzazione dell'impianto in oggetto;
- VISTA la nota prot. n° 1544 del 27 gennaio 2015 con cui il Direttore del Servizio Energia ed Economia Verde dell'Assessorato ha trasmesso la comunicazione di sospensione del procedimento in oggetto, in considerazione del fatto che l'intervento in esame fosse assoggettato per legge al procedimento di **Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)**;
- VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n° 63/51 del 25 novembre 2016 e n° 52/24 del 22 novembre 2017 con cui si è espresso un giudizio positivo disponendo specifiche prescrizioni per la compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Impianto solare ibrido termodinamico", proposto dalla società San Quirico Solar Power S.r.l.;
- VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 20 marzo del 2018 in cui a conclusione della riunione sentite le parti coinvolte *"il Presidente decide di sospendere il procedimento e la conferenza dei servizi e aggiornarla a data da stabilire successivamente alla presentazione delle corpose integrazioni richieste dai vari Enti"*;
- PRESO ATTO che il Sindaco di Oristano in data 7 novembre 2018 ha comunicato all'Assessorato che in data 20 ottobre 2018 è stata notificata alla società San Quirico Solar Power S.r.l. che, con la Deliberazione di Giunta Comunale di Oristano n° 176 del 14 settembre 2018, è stata dichiarata la decadenza della Convenzione fra le parti (prot. n° rep. n. 1386 del 30 dicembre 2014), che regolava i reciproci impegni in merito alla procedura di autorizzazione unica per la realizzazione dell'impianto in oggetto;
- VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 13 novembre del 2018, da cui risulta che il Sindaco di Oristano e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Oristano hanno rappresentato l'awenuta decadenza della suddetta Convenzione e a conclusione dei lavori, sulla base di quanto espresso dai partecipanti, il Presidente ha comunicato l'orientamento favorevole della Conferenza subordinato, in particolare modo, alla verifica della validità di tutti i titoli di disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione e gestione dell'impianto trasmessi alla conferenza;
- VISTA la nota del Direttore del Servizio Energia ed Economia Verde prot. n° 47147 del 19 dicembre 2018 con la quale si è dato avvio al procedimento di rigetto dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, in via principale per la mancanza di idonei titoli di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA**  
**ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA**

Direzione Generale

disponibilità di tutte le aree necessarie per costruire e gestire l'impianto in progetto e le relative opere ed infrastrutture connesse allo stesso;

- VISTA la risposta inviata dal ricorrente in data 3 gennaio 2019 (nostro prot. n° 345 del 7 gennaio 2019) a supporto del riesame della domanda;
- VISTO il provvedimento del Direttore del Servizio Energia ed Economia Verde dell'Assessorato prot. n° 1850 del 15 gennaio 2019 in cui è stata confermata la permanenza degli elementi ostativi all'accoglimento della domanda;
- VISTO il Ricorso gerarchico presentato dalla società San Quirico Solar Power Srl (nostro prot. n° 6383 del 15 febbraio 2019) per l'annullamento del provvedimento prot. n° 1850, del 15 gennaio 2019 del Direttore del Servizio Energia ed economia Verde, con il quale è stata rigettata l'istanza per l'emissione del provvedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.lgs. 387/2003 e della delibera G.R. 3/25 del 23 gennaio 2018, per l'intervento relativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare e biomassa e alle opere e infrastrutture connesse, sito in loc. San Quirico (Comune di Oristano), di potenza nominale 10,8 MWe. Codice identificativo Terna 201400028.”;
- VISTA la relazione del Direttore del Servizio Energia ed Economia Verde dell'Assessorato dell'Industria (nostro prot. n°13219 del 3 aprile 2019) in cui si rappresenta la sequenza cronologica dei fatti in questione nonché le considerazioni, supportate dalla normativa vigente in materia, che hanno determinato il rigetto della domanda della San Quirico Solar Power Srl;
- VISTE le memorie prodotte dai Controinteressati a seguito del formale coinvolgimento, da parte di questo Assessorato, nel procedimento in oggetto ai sensi e per effetto dell'art. 4, comma 2, del DPR n° 1199/1971;
- CONSIDERATO che le argomentazioni contenute nelle memorie di cui trattasi non sono sostanziali ai fini della decisione sul Ricorso gerarchico in quanto trascendono dalle motivazioni dedotte dal ricorrente;
- VISTO l'art. 7, lett. c), della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/25 del 23 gennaio 2018, avente ad oggetto le Linee guida per l'Autorizzazione Unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, che prevede, al fine di dimostrare la disponibilità delle aree “*nel caso di*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale

*(...) impianto fotovoltaico, che deve essere allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto (copia conforme dei titoli registrati quali: diritti reali di superficie e di usufrutto, preliminari di compravendita o proprietà del suolo medesimo) e le opere connesse in base ai quali il proponente attesta il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 27 comma 42 della L. n. 99 del 2009 (...);*

ACCERTATO che il proponente non é in possesso dei titoli di disponibilità idonei di tutte le aree necessarie per costruire e gestire l'impianto in progetto e le relative opere ed infrastrutture connesse, ed in particolare:

1) delle aree individuate al NCT di Oristano F. 28 mapp. 405, 462, 463 perché il solo documento presentato a titolo di atto di disponibilità delle aree dell'intervento è lo schema di convenzione fra la ASL e la società ricorrente (a cui non è mai stato dato seguito con la sottoscrizione formale delle parti) approvato con Deliberazione dell'ASL Oristano n. 783 del 14 ottobre 2014 in cui non vengono citate le suddette aree ma solo ed esclusivamente una porzione dell'area interessata individuata al N.C.T. di Oristano al Foglio 28, mapp. 863 parte, di circa 1,50 Ha,;

2) delle aree di intervento site nel territorio del Comune di Oristano a seguito della decadenza della Convenzione fra le parti (prot. n° rep. n. 1386 del 30 dicembre 2014), che regolava i reciproci impegni in merito alla procedura di autorizzazione unica per la realizzazione dell'impianto in oggetto, con la Deliberazione di Giunta Comunale di Oristano n° 176 del 14 settembre 2018, come comunicato ufficialmente dal Sindaco del Comune alla società ricorrente in data 20 ottobre e all'Assessorato in data 7 novembre 2018 e ribadito in sede di conferenza dei servizi del 13 novembre 2018 anche dal Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Oristano;

3) corrispondenti ai tratti di strada denominati "Sa Tanca de su Marchesu" e al prolungamento della "Strada Comunale Sili" su cui realizzare parte del campo solare e delle sue infrastrutture in quanto la società ha trasmesso solamente il piano delle alienazioni del Comune di Oristano che di per se non è atto idoneo e sufficiente a giustificare un titolo valido di disponibilità;

CONSIDERATO che dall'analisi della Convenzione stipulata fra il Comune di Oristano e la società ricorrente (prot. n° rep. n. 1386 del 30 dicembre 2014) si rileva non esista un rapporto strettamente sinallagmatico tra i soggetti stipulanti in quanto non sono presenti obbligazioni di natura civilistica aventi ad oggetto diritti o beni disponibili;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA**

Direzione Generale

- CONSIDERATA** la natura pubblicistica della Convenzione (prot. n° 1386 del 30 dicembre 2014) in quanto assimilabile allo schema dell'accordo procedimentale di cui all'art. 11 della L. 241/1990, ove i reciproci impegni contenuti all'art. 3, a carico del Comune, e all'art. 4, a carico della società San Quirico Solar Power S.r.l. sono correlati all'esercizio di pubbliche funzioni e/o poteri amministrativi nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica;
- CONSIDERATO** che sia la giurisprudenza civile che amministrativa, ma anche la dottrina, da tempo convergono sul principio che le convenzioni iscritte nella normativa pubblicistica relative alle opere di urbanizzazione non costituiscono un vero e proprio contratto a prestazioni corrispettive, mancando una "vera e propria corrispondenza di tipo contrattuale tra cessioni immobiliari, opere di urbanizzazione, prestazioni e contributi vari (...) e il perfezionamento del procedimento amministrativo", atteso che tali convenzioni addirittura "lasciano integra (...) la potestà pubblicistica del Comune in materia di disciplina del territorio e di regolamentazione urbanistica, ivi compresa la facoltà di liberarsi dal vincolo contrattuale, alla stregua di esigenze sopravvenute" (Cass. Sent. n° 16533 del 2018 che riporta a sua volta Cass., sent. n° 15660 del 2014 e Cass., sent. n° 6482 del 1995);
- RITENUTO** che, sulla base di quanto rappresentato nella relazione dal Direttore del Servizio Energia ed economia Verde dell'Assessorato dell'Industria (il cui contenuto è stato fatto proprio e riportato in ogni sua parte nella presente Determinazione), tutte le motivazioni addotte dal ricorrente a supporto delle proprie richieste siano infondate e pertanto di dover rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla società San Quirico Solar Power Srl;
- TENUTO CONTO** di quanto sinora esposto;

#### **DETERMINA**

- ART.1** Per le motivazioni indicate nelle premesse, è rigettato il Ricorso gerarchico presentato in data 9 gennaio 2019 dalla società San Quirico Solar Power Srl (nostro prot. n° 6383 del 15 febbraio 2019) per l'annullamento del provvedimento prot. n° 1850, del 15 gennaio 2019 del Direttore del Servizio Energia ed economia Verde dell'Assessorato dell'Industria, con il quale è stata rigettata l'istanza per l'emissione del provvedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.lgs. 387/2003 e della delibera G.R. 3/25 del 23 gennaio 2018, per l'intervento relativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare e biomassa e alle opere e



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA**

Direzione Generale

infrastrutture connesse, sito in loc. San Quirico (Comune di Oristano), di potenza nominale 10,8 MWe. Codice identificativo Terna 201400028.”.

ART.2 La presente Determinazione sarà trasmessa al ricorrente, ai Controinteressati e comunicata al Direttore del Servizio Energia ed economia Verde dell'Assessorato dell'Industria e all'Assessore dell'Industria ai sensi dell'art. 21 comma 9 della L.R. n. 31/1998.

ART. 3 Awerso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dal ricevimento dello stesso.

**Il Direttore Generale**

*Roberto Saba*

*Firmato digitalmente da*

**ROBERTO  
SABA**